

## **RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO**

I principi magistralmente esposti nella risoluzione sulla qualità architettonica urbana e rurale (Consiglio U.E./04), ponendosi concettualmente quale punta avanzata per un sistema/qualità, permeano i precetti normativi di cui all'art.1 Tuttavia nella condivisione dell'assunto che la progettazione è metafora della democrazia, si afferma che la qualità è nella sua accezione più alta, essa stessa patrimonio di tutti e che si debba perseguire quindi non soltanto con gli strumenti virtuosi della competizione ma con un processo partecipato di tutti gli attori sia pubblici sia privati (art.2) al fine di dare attuazione al principio di pubblico interesse dell'opera di architettura e di trasformazione del territorio (art.1) .

Le politiche regionali perseguono l'obiettivo di sostenere la qualità in Architettura ed Urbanistica riconoscendo il fondamentale contributo alle politiche culturali (art.3 commi 1.1, 1.6) di trasparenza amministrativa (art.3 comma 1.2), di equilibrio ambientale (art.3 comma 1.3), di informazione partecipata (art.3 comma 1.4) e di sviluppo economico (art.3 comma 1.5).

Lo strumento concorsuale (art.4) è uno dei principali strumenti di attuazione delle politiche della democrazia urbana; riteniamo pertanto che sia obiettivo strategico implementare la normativa statale con procedure, sia per il concorso di idee (art.5) sia per il concorso di progettazione (art.6), per quelle opere il cui importo ricade entro la soglia dell'affidamento fiduciario e che pertanto per la normativa statale non sarebbero oggetto di concorso. L'accesso a fondi contributivi per le stazioni appaltanti è ancorato alla previsione in sede di bando di incentivi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (art.8).

L'evoluzione delle dinamiche economiche e dei rapporti pubblico/privato pone con forza in evidenza il ruolo della committenza privata come protagonista ed artefice anche di opere di architettura di grande rilevanza ; riteniamo quindi che particolari forme di premialità siano da dedicare alla committenza privata che decide di ricorrere al concorso di architettura (art.7); tali incentivi sono individuati nella riduzione percentuale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e nella semplificazione delle procedure per la realizzazione dell'opera (art.9)

Il perseguimento delle politiche per la qualità trova rafforzamento nella riproposizione di antiche sinergie con il mondo dell'arte che prevede l'attivazione di uno strumento, quale l'Osservatorio regionale, di verifica e monitoraggio dell'applicazione della Legge 14 ottobre 1949 n. 327 ( come modificata dalla legge 3 marzo 1960 n. 237) e l'attivazione di competizioni concorsuali, per l'inserimento di opere d'arte, ancorate alle procedure progettuali, previste dalla presente legge (art.10).

Riteniamo che sia necessario attivare politiche sia di tutela e valorizzazione (art.11), sia coadiuvare le politiche di gestione con politiche tese alla diffusione presso tutte le committenze, pubbliche e private, del valore culturale dell'architettura attraverso iniziative mirate a cogliere tale

obiettivo (art.12). Si istituisce altresì una Conferenza permanente per la qualità (art.13) che per la composizione dei membri si ritiene strumento di rilievo per le finalità designate.

Nell'ambito delle politiche di promozione culturale, ma anche a rafforzamento di una politica volta al sistema/committenza, si ritiene possa costituire un segnale di attenzione della Regione l'istituzione di un premio di architettura sotto il nome di premio Pegaso (nel caso della Regione toscana) (art.14) diviso in due sezioni: sezione opere da assegnare ogni anno ad una o più opere e sezione committenza da assegnare ogni anno ad una o più committenze che hanno mostrato particolare attenzione al perseguimento della qualità in architettura.

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE DI  
ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO**

Articolo 1: Principi .....	1
Articolo 2: Definizione .....	2
Articolo 3: Obiettivi .....	2
Articolo 4: Procedure concorsuali .....	2
Articolo 5: Concorsi di idee .....	3
Articolo 6: Concorsi di progettazione .....	4
Articolo 7: Concorsi di progettazione banditi da privati.....	5
Articolo 8: Incentivi per i concorsi di progettazione .....	6
Articolo 9: Disposizioni speciali per i concorsi banditi da privati .....	6
Articolo 10: Opere d'arte negli edifici pubblici e privati.....	6
Articolo 11: Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea .....	7
Articolo 12: Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico.....	7
Articolo 13: Conferenza per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito.....	8
Articolo 14: Premio "Pegaso" per opere di architettura contemporanea.....	9
Articolo 15: Regolamento .....	9

= = = = =

**Articolo 1: Principi**

1. La Regione Toscana riconosce il pubblico interesse dell'ideazione e della realizzazione delle opere di architettura e di trasformazione del territorio come strumenti fondamentali per assicurare la qualità dell'ambiente urbano e rurale.

2. La qualità dell'architettura e delle opere di trasformazione del territorio è elemento irrinunciabile dello sviluppo sostenibile volto ad assicurare eguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio.

Sono finalità dell'architettura e delle opere di trasformazione del territorio:

- a. comprendere e concretizzare le necessità degli individui, dei gruppi sociali e delle collettività in materia di assetto dello spazio,
- b. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio e tutelare gli equilibri naturali,
- c. dare attuazione e valorizzazione al principio di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito,
- d. dare risposta alle esigenze della società multietnica e della città di tutti.

## **Articolo 2: Definizione**

1. Ai fini della presente legge, per qualità architettonica ed urbanistica si intende l'esito di uno sviluppo progettuale partecipato nel processo e coerente con le esigenze funzionali, estetiche e di armonico inserimento nel contesto dell'ambiente urbano e rurale che vengono poste alla base della progettazione secondo i principi di cui all'articolo 1 e nel rispetto dello sviluppo sostenibile.

## **Articolo 3: Obiettivi**

1. In armonia con i principi di cui all'articolo 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
  - 1.1. affermare il valore dell'Architettura come fondamentale espressione della cultura e dell'identità di una comunità e del suo territorio,
  - 1.2. promuovere in ogni tipo di committenza, pubblica e privata, la domanda di qualità architettonica ed urbanistica, come definita all'art. 2, attraverso procedure concorsuali ed altri incentivi a sostegno del processo,
  - 1.3. favorire il rafforzamento e la diffusione in campo architettonico dei principi dello sviluppo sostenibile nel quadro dei riferimenti europei e nazionali per l'ambiente,
  - 1.4. promuovere la diffusione della conoscenza dell'architettura, in modo da aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento dei soggetti attori e dei cittadini sui temi della qualità dell'ambiente urbano e del territorio.
  - 1.5. riconoscere il ruolo dell'Architettura e Urbanistica di qualità nello sviluppo economico regionale.
  - 1.6. promuovere la conoscenza e la diffusione di tutte le espressioni artistiche contemporanee favorendo l'inserimento di opere d'arte in edifici pubblici e privati.

## **Articolo 4: Procedure concorsuali**

1. La Regione riconosce che la competizione sul piano del confronto delle idee è la principale garanzia per conseguire le finalità di qualità architettonica ed urbanistica di cui all'articolo 1 ed

individua pertanto nel concorso di idee e nel concorso di progettazione gli strumenti principali per perseguire tale fine.

2. La presente legge disciplina le modalità di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore al limite posto dalla legislazione statale per l'affidamento fiduciario e che pertanto non sono direttamente regolati dalla medesima.

#### **Articolo 5: Concorsi di idee**

1. Il concorso di idee è preceduto da pubblicità adeguata al rilievo dell'opera oggetto del concorso.

2. Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che, per la Legge statale, possono essere affidatari di incarichi di progettazione. Possono inoltre partecipare i professionisti dipendenti pubblici e privati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita da almeno, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.

5. Le stazioni appaltanti riconoscono al soggetto vincitore un premio di importo compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 60% dell'importo che sarebbe dovuto per il progetto preliminare.

6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi. Alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio, qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

7. Il bando per il concorso di idee contiene:

a. nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;

b. nominativo del responsabile del procedimento;

- c. descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
- d. eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
- e. modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
- f. termine per la presentazione delle proposte;
- g. criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
- h. importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
- i. data di pubblicazione.

#### **Articolo 6: Concorsi di progettazione**

1. Il concorso di progettazione è preceduto da pubblicità adeguata al rilievo dell'opera oggetto del concorso.
2. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento dello stesso importo è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto preliminare risultato vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
6. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
7. Nel caso di licitazione privata il numero di partecipanti non può essere inferiore a sei. Almeno un terzo dei partecipanti sono indicati dai Consigli Provinciali competenti per territorio degli Ordini cui appartengono le figure professionali ammesse al concorso.

8. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto al comma 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a quarantacinque giorni per il primo grado e a novanta giorni per il secondo grado.

9. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall'ultimo comma articolo 5, contiene:

- a. l'indicazione della procedura di aggiudicazione prescelta;
- b. l'eventuale numero di partecipanti al secondo grado;
- c. la descrizione del progetto;
- d. il numero di partecipanti nel caso di licitazione privata;
- e. le modalità, i contenuti ed i termini della domanda di partecipazione nonché i criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
- f. i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- g. l'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
- h. le informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;

10. Il bando contiene inoltre le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

#### **Articolo 7: Concorsi di progettazione banditi da privati**

1. Ai concorsi di progettazione banditi da privati, o comunque da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di opere pubbliche, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Il bando di concorso deve richiedere espressamente che il progetto sia accompagnato da una dettagliata relazione a firma del progettista che asseveri ai sensi di legge la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati. In assenza di detta relazione non si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 8.

3. Il bando di concorso deve inoltre richiedere un elaborato che documenti il principio dell'accessibilità quale criterio progettuale. Tale elemento concorre alla valutazione della proposta progettuale e deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della giuria.

4. In caso di concorsi a procedura ristretta il numero di partecipanti non può essere inferiore a sei. Un terzo dei partecipanti sono indicati dai Consigli Provinciali competenti per territorio degli Ordini cui appartengono le figure professionali ammesse al concorso ed un ulteriore terzo è indicato dal Comune nel cui territorio sarà realizzata l'opera.

#### **Articolo 8: Incentivi per i concorsi di progettazione**

1. E' istituito presso la Regione un fondo per il finanziamento, anche parziale, delle spese da sostenere per l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di opere pubbliche.

2. Le stazioni appaltanti che fruiscono del finanziamento di cui al comma precedente devono riservare a giovani professionisti di età non superiore a quaranta anni ed iscritti nell'albo professionale da non più di dieci anni, una quota dei rimborsi spettanti ai progetti risultati non vincitori e, nel caso di concorsi in due fasi, una quota di posti per la fase finale.

#### **Articolo 9: Disposizioni speciali per i concorsi banditi da privati**

1. Per le opere da realizzarsi in esito a concorsi di progettazione, gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 19 della Legge Regionale 14 ottobre 1999 n.52, ove dovuti, sono ridotti di una percentuale compresa fra un minimo del 10% ed un massimo del 20% secondo quanto sarà determinato da ogni singolo comune. Nelle more delle determinazioni comunali la riduzione si applica nella misura minima.

2. Al fini della procedura da seguire per la realizzazione delle opere progettate in esito a concorsi di progettazione, queste sono assimilate ad opere specificamente disciplinate da un piano attuativo contenente precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base all'art. 4, comma 3, della Legge Regionale 14 ottobre 1999 n.52 e pertanto, per il disposto dell'art. 4, comma 1, lettera "a" della stessa legge, sono sottoposte a denuncia di inizio dell'attività.

#### **Articolo 10: Opere d'arte negli edifici pubblici e privati**

1 La Regione in armonia con il vigente quadro normativo nazionale e con l'obiettivo di cui all'art.3.6

1.1 Istituisce un osservatorio regionale per il monitoraggio dell'applicazione della legge 3 marzo 1960 n. 237 in materia di norme per l'arte negli edifici pubblici.

1.2 Favorisce, nei limiti di cui all'art. 4.2, il ricorso dello strumento del concorso per l'assegnazione di incarichi per l'inserimento di opere d'arte in edifici pubblici e privati oggetto di concorso di cui all'art.6 della presente legge.

#### **Articolo 11: Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea**

1. La Regione promuove iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale con particolare riguardo per gli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea, che non ricadono nelle competenze statali.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita variante allo strumento urbanistico vigente, i comuni redigono un elenco degli edifici o manufatti che costituiscono testimonianza significativa dell'architettura moderna e contemporanea realizzati nel territorio comunale negli ultimi cinquant'anni.

3. Con detta variante sono stabilite apposite norme di tutela e salvaguardia per gli immobili inseriti nell'elenco. I progetti degli interventi sugli immobili medesimi sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale 14 ottobre 1999 n.52.

4. Dell'avvenuto inserimento nell'elenco è data comunicazione al progettista, se vivente, nonché al proprietario, possessore o detentore dell'opera.

5. Gli elenchi sono trasmessi alla Conferenza di cui all'art. 12.

6. Ogni cinque anni i comuni procedono ad una revisione dell'elenco di cui al comma 2, integrandolo ove necessario. In occasione della revisione sono individuati gli edifici realizzati da oltre cinquant'anni e viene data comunicazione alla competente Soprintendenza della loro esistenza e del loro valore architettonico ai fini dell'eventuale imposizione del vincolo previsto dalla legislazione statale in materia di beni culturali. Gli edifici che venissero sottoposti a tale vincolo vengono eliminati dall'elenco comunale in occasione della prima revisione del medesimo.

#### **Articolo 12: Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico**

1. La Regione promuove lo sviluppo, la conoscenza e la memoria dell'architettura e incentiva la ricerca, l'innovazione e la qualificazione professionale ad essa collegate, al fine di accrescere la consapevolezza dell'architettura come responsabilità culturale in tutti i soggetti che operano nel settore delle costruzioni e delle trasformazioni dell'ambiente urbano e rurale.

2. A tal fine la Regione favorisce:

a. intese con Ordini professionali, Università e istituti e organi di ricerca, pubblici e privati, per realizzare programmi di formazione permanente post-laurea;

b. la conoscenza del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali e formative.

3. In particolare la Regione si impegna:

a. a raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea nonché gli archivi degli architetti e degli urbanisti, gli archivi degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

b. a costituire, sviluppare e promuovere la Rete degli archivi di Architettura, in collaborazione con altri centri di documentazione europei e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe.

#### **Articolo 13: Conferenza per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito**

1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta Regionale una Conferenza Permanente per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito.

2. La Conferenza ha le seguenti finalità:

a. promuovere e valorizzare le opere di architettura contemporanea individuate dai Comuni come prescritto all'articolo 10, anche mediante pubblicazioni, mostre od altri mezzi che ne consentano la più ampia pubblicizzazione;

b. promuovere ed incentivare mostre, pubblicazioni e gli altri mezzi di comunicazioni idonei a diffondere ed ampliare la conoscenza dell'architettura moderna e contemporanea;

c. attivazione di rapporti con la Soprintendenza Archivistica Regionale per la formazione di archivi dedicati all'architettura moderna e contemporanea;

d. attivazione di forme di collaborazione con centri europei di documentazione ed istituti pubblici e privati che perseguono analoghe finalità;

e. instaurare rapporti di collaborazione con il Centro di Documentazione per l'Architettura presso il Ministero dei Beni Culturali e con le amministrazioni regionali e statali;

f. ogni altra iniziativa idonea a perseguire i fini di cui alla presente legge.

3. La Conferenza è costituita da:

a. l'Assessore Regionale alla Cultura, che la presiede,

- b. un delegato degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Toscana,
- c. un delegato degli Ordini degli Ingegneri della Regione Toscana,
- d. un delegato delle Facoltà di Architettura della Regione Toscana,
- e. un delegato della Facoltà di Ingegneria della Regione Toscana,
- f. l' Soprintendente ai Beni Archivistici della Regione Toscana o suo delegato,
- g. un delegato della Associazione Nazionale Comuni Italiani.

#### **Articolo 14: Premio “Pegaso” per opere di architettura contemporanea**

1. La Regione provvede a istituire uno speciale riconoscimento, denominato Premio “Pegaso” diviso in due sezioni: per opere di architettura contemporanea”, da assegnare ogni anno ad una o più opere che presentano caratteristiche di particolare valore architettonico e che sono state ultimate nel quinquennio precedente e sezione committenza privata per soggetti che hanno dimostrato una particolare attenzione al perseguimento della qualità in architettura.
2. A tal fine, presso la Regione è istituita una speciale commissione presieduta dall'Assessore Regionale alla Cultura e composta da personalità della cultura, esperti nelle discipline architettoniche, rappresentanti dell'Università e degli Ordini Professionali.
3. Concorrono al premio di cui al primo comma le opere di architettura segnalate dai comuni nel cui territorio sono state realizzate e che sono state inserite nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 9. In caso di inerzia del Comune la segnalazione può essere effettuata dal progettista, dal committente o dal proprietario.
4. Non sono ammesse a concorrere opere che abbiano già ricevuto lo stesso premio in anni precedenti.

#### **Articolo 15: Regolamento**

Con Regolamento da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 10, 11, 12, 13 e 14.